



IN QUESTO NUMERO

- Ragioneria generale dello Stato: Relazione al conto annuale 2014 e monitoraggio 2015.
- Corte dei conti, Sezione delle Autonomie: linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2014.
- Corte dei Conti Veneto: sull'applicabilità del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni alle partecipazioni ai "consorzi di servizi" tra enti locali ex art. 31 D.Lgs. 267/2000".
- Ragioneria generale dello Stato: criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui .
- Servizio Civile Nazionale: aumento posti disponibili e proroga termini presentazione domande.
- Autorità Anticorruzione: IPAB e ASP devono osservare le regole della legge 190/2012.
- Consiglio di Stato: Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura.

Ragioneria generale dello Stato:
Relazione al conto annuale 2014 e
monitoraggio 2015.

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 14 del 7 aprile 2015, relativa a : "Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2014) e Monitoraggio anno 2015".

La circolare fornisce le istruzioni necessarie all'acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l'anno 2014 e di quelli del Monitoraggio 2015.

La rilevazione del 2014 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell'anno precedente, ad eccezione dei Comuni le cui specifiche istruzioni sono riportate nella Circolare nella sezione dedicata.

Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 10 aprile al 20 maggio 2015.

Come avvenuto negli anni precedenti, alcune delle informazioni rilevate per Comuni, Unioni e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell'Interno - Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL) - mentre i dati rilevati per le ASL e le Aziende ospedaliere verranno trasmessi al Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS).

Per quanto riguarda invece il monitoraggio 2015, l'indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell'anno 2015, alcune delle informazioni di organico e di spesa che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l'intero anno.

L'invio dei dati, per ciascun mese dell'anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale e completato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento secondo la prescritta modulistica.

Sono tenute all'invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

- 1 Enti locali: Comuni (limitatamente ad un campione formato da 598 Enti) e tutte le Province;
- 2 Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
- 3 Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
- 4 Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Tutta la documentazione è reperibile su:

www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_07_aprile_2015_n_14.html

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie: linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2014.

Con deliberazione n. 13/SEZ/AUT/2015/INPR della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie sono state approvate le linee guida nonché i relativi questionari cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014.

Le Linee guida risultano articolate in tre distinti questionari riguardanti rispettivamente:

le province, i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti ed i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2012).

Ciascun questionario risulta, a sua volta, articolato in più Sezioni, che seguono una parte introduttiva contenente "domande preliminari", finalizzate a scrutinare alcuni aspetti per così dire sensibili della gestione considerata.

La Corte richiama l'attenzione sull'attuazione del processo di armonizzazione dei bilanci degli enti

territoriali e richiama la delibera di indirizzo, adottata dalla Sezione delle autonomie (delibera n. 4/SEZAUT/INPR/2015), per fornire agli enti (Regioni ed Enti locali) uno strumento di orientamento in vista del corretto svolgimento degli adempimenti propedeutici alla realizzazione del bilancio armonizzato, con particolare riferimento alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, nonché alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Primi utili elementi informativi in merito alle anzidette attività saranno raccolti attraverso la delibera di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (da inviare completa dei prospetti allegati).

Il succedersi, nel corso dell'anno 2014, di provvedimenti normativi intervenuti sia con finalità di manovra finanziaria che di modifiche istituzionali, ha determinato un quadro di riferimento per gli operatori quanto mai complesso ed articolato.

La Corte precisa che le linee guida hanno anche l'intento di svolgere, oltre alla funzione istituzionale di supporto alla verifica degli equilibri di bilancio, una funzione di ausilio alla lettura del quadro normativo di riferimento, aggiornate alla luce delle disposizioni intervenute.

L'aggiornamento ha riguardato, fra l'altro, le disposizioni contenute nella

legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), nel d.l. 6 marzo 2014, n. 16 e nel d.l. 24 giugno 2014, n. 66 in materia, in particolare, di equilibri di bilancio di parte corrente, di riduzioni della spesa corrente e specificatamente della spesa per il personale, nonché in materia di limiti all'indebitamento e di strumenti derivati.

Tutta la documentazione è reperibile su :

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1516-02/04/2015-SEZAUT>

Corte dei Conti Veneto: sull'applicabilità del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni alle partecipazioni ai "consorzi di servizi" tra enti locali ex art. 31 D.Lgs. 267/2000".

La Corte dei Conti del Veneto, con parere 205/2015 , si è espressa in relazione all'applicabilità del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute - contemplato dall'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) - alle partecipazioni ai "consorzi di servizi" tra enti locali ex art. 31 D.Lgs. 267/2000: e ciò, con particolare riguardo al fatto che l'art. 35, comma 8, della L. 448/2001 ha previsto la

trasformazione di siffatti consorzi in società di capitali.

Secondo la Corte , l'interrogativo se il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche debba concernere anche i consorzi previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 (che prevede che gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, possano costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili) non può prescindere dalla compiuta analisi della disciplina normativa che concerne i consorzi stessi .

E' noto, infatti, che sono state individuate due categorie: i consorzi di funzioni, nei cui confronti sono state dettate le norme limitative di cui all'art. 2, comma 186, 1. 23 dicembre 2009, n. 191, e i consorzi di servizi .

I consorzi di servizi sono finalizzati alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e non (igiene ambientale, servizio idrico integrato, trasporti etc.) , così che, in base al combinato disposto degli artt. 31, 113 bis e 114 del d.lgs. n.267/2000, «il Consorzio fra enti locali costituisce una delle possibili forme associative (alla pari di Convenzioni e Unioni), per la cui disciplina il legislatore richiama, in quanto compatibili, le norme previste per le Aziende speciali; di esso, tuttavia, viene messa in evidenza dalla giurisprudenza il carattere strumentale all'esercizio di servizi a favore di più enti locali: va

sottolineato, infatti, come "il consorzio tra Enti Locali è definibile come un'azienda speciale di ognuno degli enti associati. Così come l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituito, è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati".

Le anzidette coordinate interpretative dimostrano che il Consorzio è "un ente a partecipazione plurisoggettiva, una forma di associazione fra più enti locali (ed eventualmente altri soggetti pubblici), strumentale all'esercizio collettivo e congiunto di servizi a favore della popolazione di tutti i comuni consorziati", il che importa, come logica conseguenza, che "troveranno applicazione le norme che valgono per le aziende speciali per quanto riguarda l'attività di erogazione del servizio, mentre torneranno applicabili quelle dei consorzi ove si tratti di regolamentare la vita associativa fra i comuni consorziati (costituzione e deliberazioni assembleari, nomina amministratori, adozione decisioni, etc.), come palesato dall'inciso legislativo "in quanto compatibili".

Di talché, al di là di singoli aspetti di somiglianza (come la convenzione costitutiva, che può farsi rientrare tra i contratti associativi) e pur, per certi

versi, ricalcando il modello delle società che gestiscono servizi pubblici locali, il fatto che sia stata riconosciuta ai consorzi ex articolo 31 TUEL natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti induce a ritenere che il suddetto Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non può concernere i consorzi di servizi di enti locali: e ciò proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d'impresa, prevista dall'articolo 2602 del codice civile. Il dato meramente testuale ha l'effetto, quindi, di escludere l'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 3 co. 27 della l. 24 dicembre 2007, n. 244, richiamato dall'art. 1 comma 611 ss. della legge 190/2014, poichè si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie e, pertanto, non opera in relazione alle quote dei consorzi disciplinati dall'art. 2602 cod. civ. che siano possedute da enti locali.

Ciò evidentemente non toglie che tale piano operativo di razionalizzazione contemplato dalla normativa sopra citata possa riguardare la partecipazione in un consorzio se costituito in forma di società.

La Sezione ritiene quindi che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche, a differenza di quanto avvenuto con L. 244/2007 -ed è questo uno degli elementi di novità per quel che qui interessa della disciplina contenuta nella legge

190/2014 - non si dovrà limitare alle società ed alle partecipazioni societarie direttamente possedute dalle PP.AA. richiamate nella norma (tra cui, gli enti locali), ma dovrà estendersi, anche a quelle indirette.

Per questo motivo, ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè "la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni" degli enti che lo costituiscono.

Il testo della delibera è reperibile su:
<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1493-02/04/2015-SRCVEN>

Ragioneria generale dello Stato: criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Si segnala che all'indirizzo :
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>
è disponibile il testo del decreto interministeriale concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di

cui all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Servizio Civile Nazionale: aumento posti disponibili e proroga termini presentazione domande.

Si segnala che è stata prorogata al 23 aprile, la scadenza per la presentazione della domanda per il servizio civile nazionale.

Con una integrazione al bando nazionale per la selezione dei volontari, sono stati resi disponibili ulteriori 1046 posti per i giovani che vorranno presentare domanda per partecipare alla selezione dei volontari di servizio civile nazionale.

La proroga riguarda tutti i bandi, sia quelli pubblicati in data 16 marzo 2015 che i nuovi 1046 posti resi disponibili tramite l'integrazione al bando su menzionato.

Alla selezione potranno partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome.

E' disponibile il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto", nella pagina http://www.serviziocivile.gov.it/menus/x/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/

Tutte le informazioni per la partecipazione sono disponibili sul sito www.serviziocivile.gov.it e sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it.

Autorità Anticorruzione: IPAB e ASP devono osservare le regole della legge 190/2012.

Con comunicato del Presidente del 10 aprile 2015, l'A.N.A.C. rende noto che l'Autorità ha effettuato un monitoraggio sul rispetto delle regole della trasparenza e della prevenzione della corruzione da parte degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) dal quale emerge un quadro di generalizzata inosservanza della l. 190/2012 e dei decreti attuativi.

Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tali soggetti restano comunque inclusi nel novero delle "aziende ed amministrazioni" di Regioni, Province e Comuni, che l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai fini dell'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, tenuto conto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte.

La suddetta previsione si applica anche con riferimento alle A.S.P., nei casi in cui mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico. Per quanto riguarda, invece, le associazioni o le fondazioni, ai fini dell'applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, devono essere individuate caso per caso le caratteristiche, eventualmente, pubblicistiche dei suddetti enti.

Ciò considerato, l'Autorità richiama tali soggetti sulla necessità di adeguarsi alle previsioni della l. 190/2012 e dei decreti attuativi, entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato; alla scadenza del predetto termine, verranno effettuati monitoraggi specifici su scala nazionale intesi a far rimuovere le inosservanze riscontrate mediante l'adozione di

provvedimenti di ordine, e ricorrendone i presupposti, l'avvio di procedimenti sanzionatori.

Consiglio di Stato: Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura.

Il Consiglio di stato, nell'Adunanza Plenaria, 20/3/2015 n. 3 ha affermato che :

Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta Ai sensi dell'art. 46, c.1-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di "mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice" idoneo a determinare "incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta" per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l'esclusione dalla procedura dell'offerta difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al c. 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal

contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.

Il testo della sentenza è reperibile su:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mdi5/~edisp/padcevixktgvr cmj3ikjywiqna.html>